

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-580 del 09/02/2021
Oggetto	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE COMUNE: MASSA LOMBARDA (RA) TITOLARE: VENTURINI ANTONIO CODICE PRATICA N. BO01A1048/19RC01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-598 del 08/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE

COMUNE: MASSA LOMBARDA (RA)

TITOLARE: VENTURINI ANTONIO

CODICE PRATICA N. BO01A1048/19RC01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

viste le D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle Disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

richiamata la domanda assunta agli atti al Prot. n. PG.2007.305086 del 29/11/2007, con la quale il **signor VENTURINI ANTONIO**, nato a Massa Lombarda (RA) il 06/03/1943, C.F.:VNTNTN43C06F029I, **ha richiesto il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con determinazione n. 16776 del 14/11/2005 (procedimento BO01A1048, ex pratica n.162)**, ad uso irrigazione agricola e zootecnico, con una portata massima di 1 l/s per complessivi 90 mc/a da un pozzo in cemento di 9 metri di profondità e 1 metro di diametro, ubicato sul terreno di proprietà censito al NCT del comune di Massa Lombarda (RA) al Foglio 35 mappale 413 ex 299 (ex 14) nel punto di coordinate UTM RER X:723242 Y:925266;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/1197444 del 24/12/2019, con la quale il concessionario **ha comunicato la rinuncia alla concessione**, per cessata attività, richiedendo di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 35 del RR n. 41/2001 di poter mantenere il pozzo ad uso domestico di irrigazione orto (procedimento BO01A1048/19RC01);

considerato che l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del RR n. 41/2001;

verificato che il concessionario:

- è in regola con il pagamento degli oneri di concessione avendo corrisposto i canoni fino all'annualità 2020; dato atto che per le annualità 2008-2014 si è avvalso della facoltà di non pagamento per avvenuta prescrizione;
- a garanzia della concessione assentita con determinazione n. 16776 del 14/11/2005 ha versato in data 28/03/2006 l'importo di € 51,65 quale deposito cauzionale;
- può mantenere il pozzo ad uso domestico, avendo una profondità inferiore a 20 m;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, sussistano tutte le condizioni per assentire al signor Venturini Antonio:

- l'istanza di rinuncia alla concessione **riconosciuta con determinazione n. 16776 del 14/11/2005** e alla relativa domanda di rinnovo;
- la restituzione del deposito cauzionale;
- il mantenimento del pozzo ad uso domestico;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **assentire al signor VENTURINI ANTONIO**, nato a Massa Lombarda (RA) il 06/03/1943, C.F.:VNTNTN43C06F029I:

- **la rinuncia alla concessione di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con determinazione n. 16776 del 14/11/2005 (procedimento B001A1048, ex pratica n.162)** ad uso irrigazione agricola e zootecnico, con una portata massima di 1 l/s per complessivi 90 mc/a da un pozzo in cemento di 9 metri di profondità e 1 metro di diametro, ubicato sul terreno di proprietà censito al NCT del comune di Massa Lombarda (RA)

al Foglio 35 mappale 413 ex 299 (ex 14) nel punto di coordinate UTM RER X:723242 Y:925266, con l'archiviazione della relativa domanda di rinnovo presentata Prot. n. PG.2007.305086 del 29/11/2007;

- **il mantenimento del pozzo** previsto dall'art.35, comma 3 del RR n.41/2001, **alle seguenti condizioni:**

- In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, il titolare è tenuto a farne comunicazione ad ARPAE compilando per intero la documentazione scaricabile al link: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3671, allegando l'apposita documentazione richiesta;

2) di dare atto che il concessionario a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione e dalla relativa domanda di rinnovo presentata ha corrisposto i canoni fino all'annualità 2020; dato atto che per le annualità 2008-2014 si è avvalso della facoltà di non pagamento per avvenuta prescrizione;

3) di dare atto che la cauzione può essere svincolata in quanto le obbligazioni discendenti dalla concessione sono state adempiute;

4) di inviare copia del presente provvedimento:

- al signor **VENTURINI ANTONIO**;

- alla **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente** della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti **connessi alla restituzione a favore di VENTURINI ANTONIO** dell'importo di € 51,65 versato mediante bollettino postale in data 28/03/2006 sul C/C 367409 intestato alla Regione Emilia Romagna a titolo di cauzione per la concessione riconosciuta con determinazione n. 16776 del 14/11/2005 (procedimento B001A1048, ex pratica n.162)

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.